



COMUNICATO N. 60/DIV – 21 OTTOBRE 2022

60/175

CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

GARE DEL 20 OTTOBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 20 Ottobre 2022

9ª Giornata Andata

GIRONE A

L.R. VICENZA	MANTOVA	2-1
PORDENONE	TRENTO	2-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 21 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 20 OTTOBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDE

€ 1500

L.R. VICENZA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

- al 22° minuto del primo tempo, sul terreno di gioco un bicchiere di plastica pieno di

liquido di colore giallo che cadeva a breve distanza dall'arbitro, senza conseguenze dannose a persone o cose;

- al 21° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco, due bottigliette piene d'acqua e sette bicchieri pieni di liquido di colore giallo, senza conseguenze dannose a persone o cose;

B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi, ripetuti per quattro volte, nei confronti di Istituzioni calcistiche al 30° minuto del primo tempo ed al 18° minuto del secondo tempo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (rapporto arbitrale, r. proc. fed, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **29 OTTOBRE 2022**

BASSO ANDREA (L.R. VICENZA)

per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irrispettoso ed ingiurioso nei confronti del Quarto Ufficiale di gara alzandosi dalla panchina, abbandonando l'area tecnica di svariati metri, dirigendosi verso il predetto e protestando nei suoi confronti per una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **4 NOVEMBRE 2022**

BEDIN PAOLO (L.R. VICENZA)

A) per avere al termine del primo tempo, durante l'intervallo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del Direttore di gara, pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose;

B) per essersi trattenuto durante tutto il secondo tempo nei pressi del tunnel di accesso agli spogliatoi nonostante non fosse autorizzato a permanere in tale zona, come disciplinata dalle Indicazioni Generali FIGC ("Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2022/2023 finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) del 4 Luglio 2022, e nonostante fosse stato invitato a allontanarsi dalla stessa dei componenti della procura federale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV ufficiale, r. proc fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

GEMIGNANI DIEGO (L.R. VICENZA)

per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della squadra arbitrale, in quanto, in segno di protesta verso una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina aggiuntiva, protestava con ampi gesti e pronunciava parole irrispettose nei confronti della quaterna arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BALDINI FRANCESCO (L.R. VICENZA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AJETI ARLIND (PORDENONE)
FERRARI FRANCO (L.R. VICENZA)
GRECO JEAN FREDDI PAS (L.R. VICENZA)
IERARDI MARIO (L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE (III INFR)

FERRI LUCA (TRENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MIHAI LUCA ALESSANDRO (TRENTO)
MATTEUCCI EMANUELE (MANTOVA)
GIORICO DANIELE (PORDENONE)
POMPEU DA SILVA RONALDO (L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BALLARINI MARCO (TRENTO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 21 Ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli